

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE PER LA MANUTENZIONE HARDWARE DI
APPARECCHIATURE INFORMATICHE PRESSO LE SEDI
DELL'INPDAP**

TRA

L'Istituto Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) con sede in Roma via Santa Croce in Gerusalemme 55, Codice Fiscale n. 97095380586, successivamente indicato come "Istituto" nella persona - _____ - domiciliato per la carica a Roma presso la sede dell'Istituto

E

La società _____, nel seguito indicata come "Impresa", con sede per gli effetti del presente atto ed ai fini della competenza giuridica, in _____ via _____ (iscritta nel Registro delle imprese di _____ partita IVA n. _____) legalmente rappresentata da _____ nato a _____ il _____ nella qualità di Legale Rappresentante;

PREMESSO

- Che presso le sedi dell'INPDAP distribuite sul territorio nazionale sono operative le apparecchiature informatiche le cui caratteristiche tecniche e quantità sono descritte nell'allegato A e la cui localizzazione sul territorio è riportata in allegato B.

ART. 3

CORRISPETTIVI

I corrispettivi relativi ai servizi oggetto del presente contratto sono quelli indicati in dettaglio nell'allegato A e riepilogati di seguito:

€ _____ + IVA *per canone mensile del servizio di manutenzione hardware delle Apparecchiature*).

ART. 4

IMPORTO CONTRATTUALE

Tenuto conto dei corrispettivi indicati nel precedente art. 3 e nell'allegato A:

- ◆ l'importo per il servizio di manutenzione HW per 6 mesi è pari a € _____ + IVA;

ART. 5

REQUISITI DEI SERVIZI

A fronte del pagamento posticipato dei canoni di manutenzione mensili, previsti nell'allegato A del presente contratto, l'Impresa si impegna a fornire all'Istituto il proprio servizio di manutenzione correttiva sulle Apparecchiature.

Il servizio di manutenzione hardware (correttiva) richiesto consiste nella riparazione dei guasti che dovessero verificarsi e nella esecuzione delle prove e dei controlli per il ripristino delle apparecchiature alla normale funzionalità.

Tali interventi di manutenzione andranno effettuati dietro semplice richiesta dell'Istituto, anche verbale o telefonica. Il servizio di

manutenzione comprende inoltre, a carico dell' Impresa, la fornitura di tutte quelle parti di ricambio che si rende necessario sostituire nonché dei materiali di consumo da utilizzare nell'ambito del servizio stesso per il ripristino della normale operatività delle apparecchiature.

L'Impresa rende disponibile il seguente numero verde _____ per l'assistenza telefonica, operativo nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00.

L'Impresa dovrà ripristinare, l'operatività delle apparecchiature malfunzionanti/guaste entro n.8 ore lavorative dalla richiesta di intervento dell'Istituto.

Ogni e qualsiasi corrispettivo dovuto dall'Istituto a fronte del servizio di manutenzione si intende compreso nei canoni specificati nel presente contratto.

Non sono invece incluse nel servizio di manutenzione:

- la fornitura dei materiali accessori e/o di esercizio (quali carta, dischetti, nastri e inchiostro). L'Istituto provvederà pertanto autonomamente a fornirsi di detti materiali che, comunque, dovranno essere compatibili tecnicamente e dovranno essere ritenuti, dall'Impresa, adatti all'impiego sulle Apparecchiature, oggetto del servizio di assistenza;
- le riparazioni dei guasti causati alle Apparecchiature da dolo o colpa nell'uso delle stesse da parte del personale dell'Istituto e/o di terzi. In tal caso, previa presentazione di prove e contestazione da parte dell'Impresa all'Istituto, le riparazioni ed i ripristini saranno eseguiti dall'Impresa stessa, a spese dell'Istituto, alla tariffa vigente all'atto della richiesta. Eventuali contestazioni sull'imputabilità dei danni non esonereranno comunque l'Impresa dall'eseguire prontamente dette riparazioni e ripristini.

Resta inoltre inteso che l'Istituto consentirà il libero accesso presso i propri locali al personale dell'Impresa addetto alla manutenzione, previa comunicazione dei nominativi di tale personale, che deve essere di gradimento dell'Istituto.

ART. 6

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

La manutenzione hardware delle apparecchiature dovrà essere effettuata on site presso le sedi centrali e periferiche dell'Istituto riportate in allegato B.

L'Istituto si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dislocare le apparecchiature oggetto del servizio in locali, uffici e sedi dell'Istituto stesso, diversi da quelli attualmente indicati nell'allegato B.

L'Istituto predisporrà presso la Funzione Tecnologie informatiche e Telecomunicazioni apposite registrazioni, anche da effettuarsi con sistemi automatizzati, per la rilevazione delle richieste d'intervento, della tipologia dei malfunzionamenti e dei tempi di ripristino.

L'Impresa a sua volta, al fine di consentire all'Istituto di riscontrare con i dati rilevati in suo possesso l'andamento del servizio erogato, con cadenza mensile dovrà fornire all'Istituto stesso un report che evidenzi i livelli di servizio prestati relativi alla manutenzione hardware nel periodo di riferimento mensile trascorso. I contenuti di tale report dovranno essere concordati con l'Istituto.

ART. 7

LIVELLI DI SERVIZIO, PENALITÀ, DETRAZIONI

Servizio di manutenzione hardware

L'Impresa dovrà garantire la disponibilità del servizio di manutenzione correttiva dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, escluse le festività infrasettimanali.

Pertanto l'Impresa si obbliga ad intervenire ed a ripristinare la piena funzionalità delle apparecchiature entro n. 8 ore lavorative dalla richiesta di intervento dell'Istituto".

Trascorso il periodo sopraindicato, senza che sia ripristinata la funzionalità, verrà applicata una penalità giornaliera pari al 15 % del canone mensile relativo all'apparecchiatura oggetto del guasto, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

ART. 8

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di ripetuti malfunzionamenti non dovuti a cause imputabili all'Istituto o a forza maggiore, risultanti dall'attestazione del competente ufficio della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni dell'INPDAP, l'Istituto potrà chiedere la risoluzione del contratto, incamerando la cauzione, oltre che procedere alla richiesta del danno.

ART. 9

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza degli obblighi stessi, l'Impresa e' tenuta a prestare un deposito cauzionale di

€ _____ corrispondente circa al 5 % del valore complessivo del contratto.

ART. 10

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I corrispettivi relativi ai canoni di manutenzione hardware, verranno fatturati dall'Impresa su base mensile ed in via posticipata.

L'Istituto provvederà ai pagamenti entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture.

Il termine di 60 gg , sarà interrotto da eventuali richieste di chiarimenti o integrazione alla documentazione necessaria al pagamento.

Tali pagamenti saranno condizionati dalla attestazione da parte del Dirigente responsabile dell'avvenuta prestazione delle attività secondo i termini previsti, al netto delle eventuali penali applicate in funzione di quanto espresso al precedente articolo 7.

Tutti i pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario come indicato nelle fatture.

ART. 11

GARANZIE E RESPONSABILITÀ

L'Impresa garantisce che le prestazioni oggetto del contratto sopra citati verranno svolte con la cura e la diligenza richieste dalle circostanze da personale specializzato.

ART. 12

RISERVATEZZA

L'Impresa darà istruzioni al proprio personale affinché mantenga la riservatezza, come previsto dalle norme vigenti (L. 675/96 e successive integrazioni), dei dati e delle informazioni di cui è venuto a conoscenza, in relazione all'esecuzione del presente contratto, usando il massimo grado di cura e di discrezione, pena la risoluzione del contratto ed ogni altra azione a tutela.

L'Impresa darà istruzioni al proprio personale affinché tali informazioni non vengano divulgate, con qualsiasi mezzo, neanche successivamente alla scadenza del contratto.

ART. 13

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione del proprio personale occupato nelle lavorazioni oggetto del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati alle persone ed alle cose, sia dell'Istituto che di terzi, in dipendenza di colpa nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in

materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nei lavori di cui al presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente atto alla categoria o alla località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nelle località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza o fino alla loro sostituzione.

I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del presente contratto.

In caso di violazione degli obblighi predetti e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, l'Istituto si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20 % dell'importo contrattuale; ritenuta che sarà rimborsata solo quando l'Ispettorato citato avrà dichiarato che l'Impresa si sia posta in regola, né questa potrà vantare diritto alcuno per il mancato o ritardato pagamento.

ART. 14

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri fiscali, fatta eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

A tale fine l'Impresa dichiara espressamente che le prestazioni e le forniture di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, di cui l'Impresa e' tenuta al versamento, che compete quindi la rivalsa di detta imposta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per cui peraltro dovrà essere applicata al presente atto l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

ART. 15

NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è regolata dalle clausole del presente contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Istituto e l'Impresa relativamente all'oggetto del presente contratto, dall'offerta tecnica, dal D.L.vo 12/3/95 n. 157, dal D.P.R. 696/79 modificato dal DPR 97/03, dal D.P.C.M. del 6 Agosto 1997 n. 452 ed, in mancanza, dalle disposizioni del Codice Civile.

ART.16

DISPOSIZIONI GENERALI

Entrambe le parti non potranno cedere o trasferire a terzi il presente contratto senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

A norma dell'art.11. del R.D. 18.11.1923 n. 2440, si conviene espressamente che l'Istituto potrà chiedere estensione del servizio oggetto del contratto nella misura massima di due quinti dell'importo contrattuale.

ART.17

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia e' esclusivamente competente il Foro di Roma.

L'Impresa

L'Istituto

Roma, li